



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/86/CE RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

1. Il decreto attua una direttiva europea europea del 2003 in materia di ricongiungimenti familiari.

Si compone di quattro articoli che:

- modificano o integrano le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano i ricongiungimenti familiari;
- inseriscono, nel medesimo provvedimento legislativo, un articolo aggiuntivo, concernente il ricongiungimento familiare dei rifugiati.

Sul provvedimento, approvato in via preliminare il 20 luglio dal Consiglio dei Ministri, hanno espresso parere favorevole la I Commissione (Affari Costituzionali), la V Commissione (Bilancio) e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei Deputati. Le nuove norme entreranno dunque subito in vigore.

2. La nuova disciplina:

- incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l'esercizio del diritto del ricongiungimento;
- esclude requisiti inutilmente vessatori rivelatisi di difficile accertamento nella prassi operativa;



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- semplifica le procedure.

Non è previsto, invece, l'ampliamento delle categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento.

Tra le novità più importanti:

- non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari “a carico”, potendosi tale requisito considerare implicito.
- la condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi.
- per i figli maggiorenni non è più richiesta l'invalidità totale bensì l'impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.
- relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell'accertamento dell'esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare.

3. Il decreto modifica poi alcuni criteri necessari per esercitare il diritto del ricongiungimento:

- per quanto riguarda l'idoneità dell'alloggio il criterio va ritenuto soddisfatto non solo dalla rispondenza dell'alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dall'Azienda unità sanitaria locale;
- il requisito del reddito minimo occorrente rimane ancorato all'importo annuo dell'assegno sociale moltiplicato in ragione del numero dei



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

familiari di cui si chiede il ricongiungimento, ma c'è la novità che per il ricongiungimento dei figli minori sotto i 14 anni non è mai richiesto un reddito superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, indipendentemente dal numero di figli di cui si chiede il ricongiungimento.

4. Si è introdotta una razionalizzazione e semplificazione delle modalità di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento e della procedura per il rilascio.

5. Una ulteriore e significativa novità del provvedimento è rappresentata dal riconoscimento della possibilità di lavorare per il familiare autorizzato dal tribunale ad entrare in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore. Non si vede, infatti, perché chi viene per assistere un familiare debba essere penalizzato dal non poter lavorare. In tali ipotesi si prevede allora il rilascio in favore del familiare di un permesso di soggiorno “per assistenza minore”, che abilita allo svolgimento di attività lavorativa per la stessa durata dell'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Il permesso in questione non è convertibile in permesso per lavoro.

6. Un articolo aggiuntivo (articolo 29-bis nel Testo unico) disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati, precisando che esso può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri. Per tutelare in particolare i rifugiati minori non accompagnati è consentito l'ingresso, per ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado, senza le limitazioni previste, negli altri casi, per il ricongiungimento dei genitori.

Per il ricongiungimento familiare dei rifugiati non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi, come del resto già previsto dalla disciplina vigente.

L'articolo precisa, infine, che la domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata, esclusivamente, per l'assenza di documenti probatori del vincolo familiare.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

7. Per quanto riguarda **l'ambito di applicazione** della disciplina dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, il provvedimento esclude, conformemente alla direttiva europea, gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato nonché quelli destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Mentre riconosce, espressamente, anche agli stranieri titolari di un permesso per motivi familiari il diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare, ricorrendone, naturalmente, i presupposti e i requisiti, tanto soggettivi quanto oggettivi.

8. In ordine ai profili attinenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza dello Stato, viene eliminato, rispetto agli stranieri per i quali è richiesto il ricongiungimento, l'automatismo imposto dall'articolo 4 del Testo Unico relativamente ad una serie di condanne (quelle per reati per i quali l'art. 380 del codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza) che sono ostative rispetto all'ingresso nel territorio dello Stato. Per tali categorie di soggetti, la pericolosità sarà valutata con riferimento alla circostanze concrete (comprese eventuali condanne) riferite al singolo straniero interessato ed adeguatamente considerate e valutate nel provvedimento e nella sua motivazione.

Come richiesto dalla direttiva europea, si prevede, inoltre, che, **in sede di rifiuto, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno**, tanto dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare quanto dello straniero ricongiunto, **siano considerati i vincoli familiari dell'interessato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami con il Paese di origine**. Si introduce, in tal modo, una valutazione discrezionale laddove finora il provvedimento di revoca o di diniego era vincolato alla mancanza dei requisiti richiesti per il rinnovo.

9. Con riguardo all'espulsione amministrativa, si introducono due novità.

- Limitatamente alle ipotesi di espulsione amministrativa per violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno, si terrà conto dei vincoli



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nonché dei legami con il Paese di origine. Sono esclusi i casi in cui l'espulsione discende dall'appartenenza dello straniero alle categorie indicate dall'articolo 1 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nonché dall'articolo 1 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia).

- E' eliminato l'automatismo relativo al divieto di reingresso nel territorio italiano che vige per gli stranieri espulsi. Pertanto, il ricongiungimento del familiare, già destinatario di un decreto di espulsione, non potrà essere negato esclusivamente per tale motivo, fermo restando, caso per caso, la valutazione di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello straniero di cui si chiede il ricongiungimento. Anche in quest'ultimo caso la disposizione non si applica qualora l'espulsione sia stata disposta nei confronti di uno straniero destinatario di misure di prevenzione.

10. Il decreto introduce tra i motivi di diniego del ricongiungimento l'accertamento che il matrimonio ovvero l'adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l'ingresso nel territorio dello Stato.

11. Dal provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri finanziari.